

Sent. n. 120/2023 pubbl. il 24/08/2023

Rep. n. 130/2023 del 24/08/2023

DE MARTIN TOPRANIN L. RG 50/2023 LIQ. CONTR.
DORIGUZZI LUTTIN G. RG. 51/2023 LIQ. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROC. UNIT. 149/2023

IL TRIBUNALE DI TREVISO

DEPOSITATA E PUBBLICATA

SEZIONE FERIALE

IL 24.08.2023

DeBolo

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Clarice Di Tullio	Presidente
dott. Andrea Valerio Cambi	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 149/2023 r.g. promossa da Giorgio Doriguzzi Luttin (c.f.: DRGGRG59L24D247V) e da Lucilla De Martin Topranin, (c.f. DMRLLL61R56C920T), con l'avv.to LORENZO MARIO CITRON,

letto il ricorso,

esaminata la documentazione in atti,

preso atto trattarsi di ricorso presentato congiuntamente da membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66 c.c.i.;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto i ricorrenti sono residenti in Arcade (TV) (art. 268, comma 1, c.c.i.);

espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.);

rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.);

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762bfe4c2bdaa19615
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb3f75
Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae32fa498618c0935c704f1cf198c5



ritenuto che i ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti (per complessivi € 975.743,84), dall'insufficienza del patrimonio liquidabile, gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, dall'esiguità del reddito percepito e della modestia delle spese medie mensili, inferiori alle soglie minime individuate dall'ISTAT;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore;

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Giorgio Doriguzzi Luttin (c.f.: DRGGRG59L24D247V) e da Lucilla De Martin Topranin, (c.f. DMRLLL61R56C920T);
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e il dott. Luca Carmelo Ficuciello quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina la trascrizione della sentenza presso i competenti registri immobiliari, essendo stati appresi alla procedura beni immobili;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente



dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;

- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), previa istanza motivata;
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, vengono accertati e liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 23/8/2023

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott.ssa Clarice Di Tullio

Registrato a Treviso
il
n..... serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario



Sent. n. 120/2023 pubbl. il 24/08/2023
Rep. n. 130/2023 del 24/08/2023

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762befe4c2bdaa19615
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb375
Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae32fa498618c0935c704f1cf198c5

